

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)

DEL 27 OTTOBRE 1976 *

Vivien Prais **contro** Consiglio delle Comunità europee

Causa 130-75

Nella causa 130-75,

VIVIEN PRAIS, residente a Londra NW3, 83 West Heath Road, con l'avvocato Francis Jacobs, barrister del Middle Temple di Londra, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora Caroline Reid, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ricorrente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. Henry Darvin, direttore generale presso il servizio giuridico della segreteria generale del Consiglio, in qualità di agente, assistito da Antonio Sacchettini, consigliere giuridico presso lo stesso servizio e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Nicolas Van den Houten, direttore del servizio giuridico della Banca europea degli investimenti, 2, place de Metz, convenuto,

e

DAVID GRANT LAWRENCE, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, Résidence "Les Gaulois", avenue des Gaulois, con l'avvocato Roger O. Dalcq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Jacques Loesch, 2, rue Goethe, interveniente,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del convenuto in data 29 settembre 1975, con cui si respinge il reclamo della ricorrente del 14 luglio 1975 contro la reiezione, effettuata il 5 maggio 1975, della richiesta da lei presentata il 25 aprile 1975 di sostenere le prove del concorso Consiglio/ LA/108 ad una data diversa da quella stabilita dal convenuto; l'annullamento della summenzionata decisione del 5 maggio 1975; l'annullamento dei risultati del concorso, in quanto falsati dal diniego litigioso; il risarcimento del danno,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori: A. M. Donner, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. O'Keeffe, giudici;

* In CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE. *Raccolta della Giurisprudenza della Corte*, (1976) p. 1589-1600. Lingua processuale: l'inglese

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta possono riassumersi come segue:

I - **Gli antefatti e il procedimento**

Nella GU n. C 36 del 15 febbraio 1975, pag. 7, la segreteria del Consiglio pubblicava un bando di concorso generale (Consiglio/LA/108) per l'assunzione di un esperto giurista/linguista (traduttore) di lingua madre inglese e per la costituzione di un elenco di riserva.

La ricorrente, cittadina britannica, presentava la sua candidatura sull'apposito modulo.

Con lettera 23 aprile 1975, l'interessata veniva informata che la candidatura era stata accettata e quindi essa avrebbe dovuto presentarsi alle prove d'esame che si sarebbero svolte a Londra il venerdì 16 maggio 1975.

Con lettera 25 aprile, la ricorrente informava il Consiglio di essere di religione ebraica. Poiché la data del 16 maggio coincideva con il primo giorno della festa ebraica del Chavouoth (Pentecoste), durante la quale è vietato viaggiare e scrivere, le sarebbe stato impossibile presentarsi per sostenere le prove d'esame: essa chiedeva di poter sostenere le prove in un giorno diverso.

Con lettera 5 maggio, il Consiglio rispondeva che era impossibile accogliere una simile richiesta, giacché tutti i candidati dovevano venir giudicati in base alle stesse prove, sostenute nello stesso giorno; a questo scopo erano stati organizzati per il 16 maggio esami contemporanei nelle sedi di Bruxelles e di Londra.

Con lettera 14 luglio, la ricorrente ha presentato un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale, respinto dal Consiglio il 29 settembre.

Il 18 dicembre 1975, la ricorrente promuoveva il presente ricorso, registrato in cancelleria il 23 dicembre successivo.

Con domanda registrata in cancelleria il 7 aprile 1976, David Grant Lawrence ha presentato domanda d'intervento nella presente causa.

Con ordinanza 21 maggio 1976, la prima sezione della Corte ha accolto la domanda di intervento.

II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

- 1) Annullare la decisione contenuta nella lettera 29 settembre 1975 con cui si respinge il reclamo della ricorrente.
- 2) Annullare la decisione del 15 maggio 1975 con cui si respinge la richiesta della ricorrente.
- 3) Annullare i risultati del concorso, in quanto falsati dal diniego litigioso.
- 4) Disporre il risarcimento del danno.
- 5) Porre le spese a carico del convenuto.

Il *convenuto* chiede che la Corte voglia:

- 1) Respingere:
 - a) la domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera 29 settembre 1975 con cui si respinge il reclamo della ricorrente;
 - b) la domanda di annullamento della decisione 5 maggio 1975 con cui si oppone un rifiuto alla richiesta della ricorrente;
 - c) la domanda di annullamento dei risultati del concorso in quanto falsati dal rifiuto litigioso;
 - d) la domanda di risarcimento del danno.
- 2) Porre le spese a carico della ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti svolti nella fase scritta

a) Il mezzo tratto dalla violazione dell'art. 27, 2° comma, dello statuto

La *ricorrente* osserva che il rifiuto opposto alla sua richiesta di rinvio, si è risolto nella sua esclusione dal concorso unicamente a motivo della sua fede religiosa, in spregio dell'art. 27, 2° comma, che vieta le discriminazioni tra il personale per motivi di razza, di fede religiosa o di sesso. L'imperativo che ne scaturisce per le istituzioni comunitarie è quello di evitare che nell'assunzione del personale si operino discriminazioni a motivo della fede religiosa dei singoli.

Anche se lo statuto non lo prevede espressamente, la discriminazione per motivi religiosi è vietata dal diritto comunitario in quanto incompatibile con i diritti fondamentali della personalità che la Corte deve tutelare (cause 11-70, *Internationale Handelsgesellschaft*, Racc. XVI, pag. 1125 e 4-74, *Nold*, Racc. 1974, pag. 508).

Il *Consiglio* replica che, in ossequio all'art. 27 —in contrasto con le affermazioni della ricorrente— mai è stato richiesto ai candidati di dichiarare nella domanda la loro fede religiosa, cosicché è impossibile che le informazioni fornite dal candidato vengano utilizzate per operare discriminazioni nei suoi confronti.

Nemmeno si è operata discriminazione a danno dell'interessata nell'esame della sua richiesta di spostare la data dell'esame: un rinvio sarebbe stato negato ad ogni candidato, indipendentemente dai motivi per cui fosse stato richiesto. La discriminazione implica che nei confronti di una determinata persona si assuma un atteggiamento diverso da quello assunto nei confronti degli altri, senza plausibili ragioni. Nella fattispecie non si può riscontrare disparità di trattamento nei confronti degli altri candidati.

Uno spostamento di data concesso ad un solo candidato, costituirebbe un provvedimento lesivo per tutti gli altri candidati. E impossibile svolgere un esame con le stesse prove a due date diverse senza avvantaggiare chi sostiene l'esame nella seconda sessione. D'altra parte un cambiamento dei testi su cui verte l'esame non consentirebbe più di vagliare le capacità di candidati secondo lo stesso parametro. Inoltre i candidati esaminati nella seconda sessione avrebbero maggior tempo per prepararsi.

Se si consentisse lo spostamento degli esami per motivi religiosi, il Consiglio dovrebbe tener in debito conto tutte le confessioni: senza considerare che alcune "professioni di fede" potrebbero essere opportunistiche, si dovrebbe distinguere tra religioni "obbligatorie" e religioni "liberamente praticate" dai singoli. Il problema religioso assurgerebbe dunque ad una importanza inconciliabile con il tenore dello statuto. D'altro canto perché inoltre una seconda sessione non dovrebbe venir concessa per motivi diversi da quelli religiosi, come ad esempio in ossequio alla libertà di pensiero, al rispetto della vita privata e familiare, della libertà d'espressione?

La *ricorrente* ammette di essersi ingannata affermando che nella candidatura aveva dichiarato di essere ebrea. Tuttavia il Consiglio non ha ritenuto di esser vincolato a tener conto di un determinato orientamento religioso anche se l'interessato lo avesse manifestato in precedenza. Una discriminazione si può compiere non solo usando due metri diversi in situazioni analoghe, ma anche usando lo stesso metro in situazioni diverse (causa 13-63, *Italia/Commissione* Racc. 1963 pag. 338 e conclusioni dell'avvocato generale Lagrange, pag. 381). Nella fattispecie, l'aver trattato la ricorrente alla stessa stregua degli altri candidati, la cui religione non prescriveva analoghi divieti in quell'occasione, costituisce una discriminazione a danno dell'interessata.

Le ragioni addotte dal convenuto per sostenere l'impossibilità di spostare la data sarebbero futili: in tutte le scuole e in tutte le università la valutazione degli studenti, fatta in assoluto, avviene sulla base di prove diverse, giudicate da esaminatori diversi. Un maggior tempo per la preparazione sarebbe un vantaggio fittizio giacché in questo caso la materia d'esame è molto vaga e la preparazione coincide in pratica con l'esperienza.

Comunque sarebbe sufficiente far sì che la data degli esami non coincida con solennità religiose che impediscano ai candidati di partecipare alle prove.

Anche le riserve circa i motivi delle richieste di rinvio sarebbero esagerate: finora nessun ricorso è stato promosso per simili ragioni, giacché è praticamente impossibile fissare date contrastanti con i precetti cristiani; le feste cristiane corrispondono infatti nella quasi totalità ai giorni festivi del calendario civile.

I musulmani non pare debbano rispettare divieti di tal fatta. L'unica religione colpita sarebbe quella giudaica. Salvo il recente incremento in Francia provocato dagli immigrati provenienti dall'Africa del Nord, il Regno Unito è quello che registra il maggior numero di ebrei praticanti in tutta la Comunità. In questo paese si è disposto in modo da non trascurare le esigenze dei candidati ebrei.

Non si dovrebbero tener in altrettanta considerazione le richieste fondate su altri motivi, come indica il Consiglio, strettamente connessi alla situazione personale del candidato. Tali esclusioni sarebbero individuali e non riguarderebbero intere categorie di persone, come invece avviene nella fattispecie.

Il *Consiglio* ribatte che la candidata avrebbe potuto specificare che determinati giorni non le erano graditi per sostenere l'esame, richiesta che la Commissione avrebbe potuto tenere in considerazione nella determinazione della data delle prove. Il nome della richiedente avrebbe anche potuto rimanere segreto nei confronti della commissione d'esame.

La ricorrente poteva sapere che le abitudini delle istituzioni non sono sempre identiche a quelle britanniche e nemmeno aveva ragioni per presumere una simile analogia. Se la candidata si fosse premunita in questo senso non vi sarebbe stato pregiudizio per gli altri candidati, perché sarebbe stato possibile trovare una nuova data accettabile per tutti.

Allorché all'interessata è stato rivolto l'invito a sostenere l'esame il venerdì 16 maggio, era impossibile sapere che questa data era incompatibile con le sue convinzioni religiose.

La commissione esaminatrice decide discrezionalmente circa l'opportunità di organizzare una seconda sessione di concorso.

L'allegato II alla replica dimostra che per l'assunzione di pubblici dipendenti — secondo la prassi britannica— è inammissibile prevedere una seconda sessione per singoli candidati.

La Corte ha sempre cercato di salvaguardare l'interesse della maggioranza dei candidati ad un concorso. Allorché una candidatura singola si presta a critica, ciò non deve pregiudicare il resto delle candidature (causa 31-75, *Costacurta/Commissione*, Racc. 1975, pag. 1563).

Poiché esiste il rischio di ledere gli interessi e i diritti della maggioranza dei candidati, il Consiglio deve svolgere il delicato compito di vagliare diritti ed interessi di chi domanda uno spostamento di data e i diritti ed interessi di coloro che potrebbero venir svantaggiati da tale rinvio.

b) Il mezzo tratto dalla violazione degli artt. 9 e 14 della convenzione europea sui diritti dell'uomo

La *ricorrente* rileva che alla convenzione sui diritti dell'uomo hanno aderito tutti gli Stati membri, quindi i diritti in essa sanciti possono considerarsi parte dei diritti fondamentali che il diritto comunitario deve tutelare. Le istituzioni comunitarie devono tutelare la libertà religiosa il che implica che sul piano amministrativo dovrebbe essere possibile adottare tutti quei provvedimenti necessari a consentire ai candidati di sostenere un esame senza contravvenire ai dettami della loro religione.

L'art. 9 della convenzione sancisce il diritto alla libertà di religione. Il 2° comma dispone che la libertà di manifestare la propria fede religiosa o le proprie opinioni relative non può esser soggetta ad altre restrizioni diverse da quelle che, contemplate dalla legge, costituiscono provvedimenti necessari, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla tutela dell'ordine, della sanità o della morale pubblica o alla tutela dei diritti e delle libertà dei terzi. Nella fattispecie, l'azione del Consiglio non è stata né "prevista dalla legge", né "necessaria" in vista di obiettivi particolari. L'unico obiettivo di cui si sarebbe potuto tener conto, sarebbe stato "la tutela dei diritti e delle libertà dei terzi". Da ciò si può desumere che non sarebbe stato possibile tener conto dei desiderata della ricorrente se i provvedimenti da adottarsi avessero implicato una restrizione della libertà religiosa degli altri. Però la ricorrente osserva che le modifiche di calendario dovevano esser decise tenendo conto delle confessioni religiose di tutti i candidati. L'azione del Consiglio non era "necessaria", come è dimostrato dalla prassi seguita in Gran Bretagna e dal fatto che simili disposizioni non vengono mai adottate dal Consiglio, come risulta dalla lettera

29 settembre 1975, in cui si afferma che si sogliono respingere tutte le domande di rinvio.

Il *Consiglio* obietta che la convenzione europea è stata stipulata allo scopo di tutelare un numero limitato di diritti. Quindi si deve concepire come un testo di legge con portata limitata. Vi sono vari diritti, che possono annoverarsi come diritti dell'uomo, che non sono tutelati dalla convenzione. Il problema del diritto ad un posto nella pubblica amministrazione è stato oggetto di un esame particolare da parte della commissione sui diritti dell'uomo nella domanda n. 273/57; è stato dichiarato che tale materia "esula, quanto al suo principio, da quelle contemplate dal titolo primo della convenzione". Il presente ricorso non può quindi proporsi in base alla convenzione. Quanto alla domanda n. 3798/68, Chiesa di X contro Regno Unito, la Commissione, dopo aver dichiarato che il diritto invocato dagli aderenti alla chiesa di X di entrare nel Regno Unito o di continuare a risiedervi non costituisce un diritto garantito dalla convenzione, ha stabilito che la domanda era irricevibile, malgrado l'assunto che vi era stata discriminazione a motivo della religione.

La convenzione tutela il diritto legittimo di fruire di alcune libertà; il che esclude i divieti di legge e la coercizione fisica da parte dello Stato che comportano un ostacolo all'esercizio dei diritti tutelati dalla convenzione. Nel caso specifico, non sarebbe stato posto alcun divieto dalla legge nei confronti della ricorrente, né le sarebbe stata esercitata violenza fisica per impedirle di seguire pratiche conformi alle sue convinzioni religiose.

Ancora più improbabile è che la convenzione sia il testo più idoneo per disciplinare i particolari dell'organizzazione amministrativa di concorsi speciali, destinati all'assunzione di personale per i pubblici impieghi.

Quanto all'argomento secondo cui solo una "legge" può imporre restrizioni, non è abituale negli Stati membri stabilire per legge le date in cui avranno luogo le prove per l'assunzione di pubblici dipendenti, il che induce a concludere che le amministrazioni nazionali hanno ritenuto che l'oggetto della presente domanda esuli dalla sfera di applicazione della convenzione.

Poiché la convenzione non trova applicazione, tutta la materia resta disciplinata dall'art. 27 dello statuto del personale.

La *ricorrente* ribatte di non aver mai affermato che la convenzione garantisce il diritto all'accesso ai pubblici impieghi. Pur se uno dei diritti invocati non è menzionato dalla convenzione, esso potrebbe venire indirettamente tutelato in forza di una disposizione della convenzione che tutela un diritto diverso. Ad esempio, pur se un soggetto non può invocare il diritto d'entrare in un paese di cui è cittadino se il paese in questione non ha ratificato il quarto protocollo, il rifiuto d'ingresso potrebbe, in

alcune circostanze, se risulta discriminatorio, essere equivalente ad una violazione dell'art. 3 (cfr. causa Asiatici dell'Africa dell'Est, analisi della convenzione europea sui diritti dell'uomo, vol. 13, pag. 928). Nella fattispecie, pur se la convenzione non prescrive espressamente che debbano offrirsi a tutti le stesse possibilità di accedere ad un pubblico impiego, il rifiutare ad un candidato la possibilità di sostenere un esame senza venir meno ai dettami della propria religione, si risolve in una violazione del principio della libertà religiosa, inconciliabile con l'art. 9. Quindi la tesi secondo cui solo una coercizione fisica o esercitata mediante la legge è contraria alla convenzione costituisce un'interpretazione troppo ristretta.

Il *Consiglio* obietta che, nella causa Asiatici dell'Africa dell'Est, la Commissione non si è limitata a considerare la materia dell'art. 14 come a sé stante, ma l'ha esaminata in quanto la discriminazione di cui i ricorrenti asserivano di essere stati colpiti implicava pure, virtualmente, un trattamento umiliante incompatibile con l'art. 3. Sarebbe dunque necessario dimostrare che è stato violato un diritto specifico espressamente tutelato dalla convenzione.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la giurisprudenza citata verte sempre sui mezzi di coercizione fisica o legale ai sensi della convenzione. Nella controversia degli Asiatici dell'Africa dell'Est, menzionata dalla ricorrente, era in questione la libertà di entrare legalmente nel Regno Unito. Il rifiuto di concedere detta libertà si è concretato in una misura detentiva.

La ricorrente invece è pienamente responsabile di quanto è avvenuto, giacché non ha segnalato tempestivamente le date che essa non poteva accettare per motivi religiosi.

La libertà di professione religiosa negli Stati membri non costituisce un diritto fondamentale assoluto e incondizionato. In alcuni casi il diritto è concesso previa adeguata notifica di determinati elementi. In altri casi il diritto può esser negato se può pregiudicare alcuni interessi della popolazione o dei singoli.

Si desume che la ricorrente suggerisce alle istituzioni comunitarie di redigere un elenco di date, tenendo conto di un numero limitato di religioni, nelle quali non si possono organizzare esami. Una tale soluzione si risolve in una forma di discriminazione nei confronti di chi professa una religione diversa da quelle prese in considerazione dalle istituzioni nel redigere l'elenco. Tale elenco sarebbe per di più incompatibile con i principi enunciati nello statuto, secondo i quali le assunzioni si effettuano senza tener conto della religione dei candidati.

Onde evitare di invitare i candidati a sostenere gli esami in date incompatibili con la loro fede religiosa, sarebbe necessario assumere informazioni circa la loro religio-

ne, ma è proprio tali informazioni che non si intende assumere. D'altronde un simile criterio lascerebbe pochissimi giorni disponibili per prove d'esame.

IV - Fase orale

Le parti hanno presentato le loro difese all'udienza del 1° luglio 1976.

La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Francis Jacobs, barrister del Middle Temple, ha comunicato di rinunciare alla richiesta di annullamento dei risultati del concorso, cioè all'annullamento della nomina dell'interveniente David Grant Lawrence.

Quest'ultimo, rappresentato dall'avvocato Roger O. Dalcq, del foro di Bruxelles, ha dichiarato che l'eccezionalità di un intervento in una controversia di questo tipo e il fatto che la ricorrente, allorché ha promosso il ricorso, non potesse prevedere tale eventualità, non dovrebbe aver alla cuna ripercussione sul problema delle spese. Quindi le spese di intervento dovrebbero venir poste a carico della parte soccombente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 settembre 1976.

IN DIRITTO

1 Con ricorso registrato in cancelleria il 23 dicembre 1975, la ricorrente, cittadina britannica, candidata al concorso generale Consiglio LA/108, indetto per l'assunzione di un giurista-linguista (traduttore) di madre lingua inglese e per la costituzione di un elenco di riserva, richiede:

a) l'annullamento della decisione contenuta nella lettera 29 settembre 1975 della segreteria generale del Consiglio, con cui si respinge il reclamo della ricorrente del 14 luglio 1975;

b) l'annullamento della decisione del Consiglio del 5 maggio 1975, con cui si respinge la richiesta della ricorrente, avanzata il 25 aprile 1975, di esser ammessa a sostenere le prove d'esame in data diversa da quella prevista;

c) l'annullamento dei risultati del concorso, in quanto falsati dal rifiuto di cui sopra;

d) il risarcimento del danno.

2 Con lettera 25 aprile 1975 la ricorrente comunicava al Consiglio di essere di religione ebraica e che la data fissata per gli esami scritti che l'interessata doveva sostenere —il venerdì 16 maggio 1975, data comune prevista per le sedi di Londra e

Bruxelles— coincideva con il primo giorno della festa ebraica del Chavouoth (Pentecoste), nella quale è vietato ai fedeli viaggiare e scrivere. Data questa sua impossibilità di presentarsi alle prove, l'interessata chiedeva di poter sostenere l'esame in data diversa.

3 Con lettera 5 maggio 1975 il Consiglio rispondeva che uno spostamento di data era impossibile, giacché i candidati dovevano venir giudicati in base alle stesse prove sostenute nello stesso giorno.

4 Con domanda registrata nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1976, David Grant Lawrence, vincitore del concorso in questione, ha chiesto di poter intervenire nel procedimento, domanda accolta con ordinanza della I sezione della Corte del 21 maggio.

5 Nella fase orale, la ricorrente ha rinunciato a chiedere l'annullamento dei risultati del concorso, specificando che le spese di intervento, in questo caso, non potevano venirle addebitate.

6 La ricorrente osserva in primo luogo che il diniego di spostare la data delle prove le ha in sostanza impedito di partecipare al concorso, quindi l'esclusione è imputabile a motivi religiosi, in spregio dell'art. 27, 2° comma, dello statuto, in virtù del quale i funzionari sono scelti senza distinzione di razza, di religione e di sesso.

7 La ricorrente sostiene inoltre che il diritto comunitario vieta ogni discriminazione per motivi di religione, in quanto tale discriminazione è contraria ai diritti fondamentali della personalità, di cui la Corte deve garantire il rispetto.

8 La ricorrente invoca pure l'art. 9, n. 2, della convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, in virtù del quale "la libertà di manifestare la propria fede religiosa o le proprie opinioni in materia non può essere soggetta ad altre restrizioni, diverse da quelle che, contemplate dalla legge, costituiscano provvedimenti necessari, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla tutela dell'ordine, della sanità o della morale pubblica o alla tutela dei diritti o delle libertà dei terzi" ed osserva che —poiché tale convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri— i diritti sanciti dalle norme ivi contenute vanno considerati alla stessa stregua dei diritti fondamentali che il diritto comunitario tutela.

9 La ricorrente sostiene che l'art. 27 dello statuto del personale va interpretato nel senso che il convenuto deve stabilire le date dei concorsi in modo che tutti i candidati possano presentarsi senza venir meno ai precetti della loro fede religiosa; d'altro canto, il diritto alla libertà di religione, garantito dalla convenzione europea, non consente -sempre ad avviso della ricorrente- di adottare soluzioni diverse.

10 Il convenuto riconosce che il personale deve venir assunto senza distinzioni di razza, di fede religiosa o di sesso, in ossequio a quanto dispone l'art. 27 dello statuto e non intende far statuire che il diritto alla libertà religiosa, come sancito dalla convenzione europea, non rientra nei diritti fondamentali consacrati dal diritto comunitario, però sottolinea che né lo statuto, né la convenzione vanno intesi nel senso che conferiscano alla ricorrente i diritti che essa rivendica.

11 Il convenuto osserva che —volendo attenersi ai dettami proposti dalla ricorrente— si dovrebbe porre in atto una macchinosa organizzazione amministrativa, mentre l'art. 27 non enumera le fedi religiose di cui si deve tener conto. Bisognerebbe quindi tener conto di tutte le religioni praticate negli Stati membri, onde evitare che le prove di concorso si svolgano in una data incompatibile con una delle religioni, i cui adepti risulterebbero esclusi.

12 Lo statuto prescrive che, dovendo occupare un posto vacante per il quale si è deciso di non ricorrere né a promozione né a tramutamento, la scelta della persona idonea si opera, generalmente, mediante concorso per titoli, per esami o per titoli ed esami.

13 Se si indice un concorso per esami, il principio di uguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte, l'esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica che il testo sia identico per tutti.

14 E quindi essenziale che tutte le prove scritte si svolgano lo stesso giorno.

15 L'eventuale interesse dei candidati a sostenere l'esame in data diversa va vagliato in rapporto alle esigenze di cui sopra.

16 Se un candidato informa l'autorità che ha il potere di nomina che, per ragioni d'indole religiosa, egli non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l'autorità dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data le prove d'esame.

17 Se invece un candidato non rende tempestivamente note all'autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti la **sua situazione** personale, l'autorità può rifiutarsi di spostare la data, specie se essa è già stata comunicata ad altri candidati.

18 Pur essendo auspicabile che l'autorità che ha il potere di nomina si informi in linea di massima, circa le date che per motivi religiosi potrebbero risultare sgradite ai candidati, ed eviti di scegliere detti giorni, per i motivi sopra indicati non si può affermare che lo statuto del personale o i diritti fondamentali menzionati più sopra impongano all'autorità che ha il potere di nomina di evitare che un candidato infranga un precetto religioso, se il vincolo non è stato reso noto.

19 Pur se il convenuto deve ragionevolmente disporre affinché gli esami non si svolgano in date che, per motivi religiosi, impediscano ai candidati di presentarsi — sempreché tali date siano state tempestivamente rese note— si può affermare che nella fattispecie il convenuto è stato informato dell'impedimento dell'interessata solo allorché la data degli esami era già stata fissata quindi era logico opporre un rifiuto alla richiesta di modifica, giacché erano già stati convocati gli altri candidati.

20 Per questi motivi va respinta la domanda della ricorrente.

SULLE SPESE

21 A norma dell'art. 69 paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente.

22 La ricorrente è risultata soccombente.

23 A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nel caso di ricorsi di cui all'art. 95, paragrafo 2, del regolamento, le spese incontrate dall'istituzione restano a carico di quest'ultima.

24/25 Quanto alle spese d'intervento, l'interesse dell'interveniente è indiscusso, in quanto la sua nomina avrebbe potuto venir annullata. Sarebbe iniquo quindi — dal momento che non è rimasto soccombente—accollargli le spese da lui incontrate, che invece vanno poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

LA CORTE (prima sezione) dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Le spese sostenute dalla ricorrente e dal convenuto, rispettivamente, restano a loro carico.

3° Le spese di intervento sono poste a carico della ricorrente.

Donner, Mertens de Wilmars, O'Keefe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 ottobre 1976.

Il cancelliere A. Van Houtte

Il presidente della prima sezione A. M. Donner